



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

**OGGETTO: Circolare 35.2020**

Seregno, 30 settembre 2020

### **COMUNICAZIONE PEC REGISTRO IMPRESE – DECRETO SEMPLIFICAZIONI**

L'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto semplificazioni), recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" prevede che, **entro il 1 ottobre 2020 tutte le imprese**, costituite in forma societaria o individuale (queste ultime attive e non soggette a procedura concorsuale), già iscritte al Registro delle imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno **regolarizzare la propria posizione** con la relativa comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

La **mancata comunicazione** comporterà l'**assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale** e l'irrogazione di una **sanzione amministrativa** come prevista dall'art. 2630 del codice civile, in misura raddoppiata, per le società (cioè da 206,00 a 2.064,00 euro), e come indicata dall'art. 2194 del codice civile, in misura triplicata, per le imprese individuali (cioè da 30,00 a 1.548,00 euro).

S'invitano pertanto i gentili Clienti a verificare la validità del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che lo stesso sia quello comunicato al registro imprese e riportato correttamente in visura.

È possibile verificare il proprio indirizzo PEC comunicato al registro imprese sul sito:

<https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>

**Studio Commercialista Associato Contrino**